

STATUTO

MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRESCIA BS VIA SABOTINO 18/A

Numero REA: BS - 529438

Codice fiscale: 03379660982

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-03-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "...A...." all'atto n. 4337/1271 di Rep. Notaio Giovanni Posio

STATUTO

MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO II

DENOMINAZIONE — SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la societa' cooperativa denominata

"MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE".

Art 2 (Sede)

La cooperativa ha sede a Brescia (BS).

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite o sop-
presse sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3. (Durata)

La durata della cooperativa e' fissata dal giorno 1 Gennaio 2012 fino
al 31 Dicembre 2050; tale termine puo' essere prorogato con delibe-
razione dell'Assemblea in sessione straordinaria anche prima della
scadenza, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale delle
comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei citta-
dini attraverso l'inserimento lavorativo in attivita' diverse (agricole, in-
dustriali, commerciali o di servizi) di persone svantaggiate, nelle per-
centuali e come definito dalla legge 8 Novembre 1991 n. 381 ed
eventuali modifiche e integrazioni, attuando in forma mutualistica e
senza fini speculativi l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto,
dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori con-
dizioni economiche e sociali.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento
cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi
sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', la parita' di trat-
tamento tra i soci, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto
ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato
rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei
soci e della collettivita', deve cooperare attivamente, in tutti i modi
possibili con le altre cooperative su scala locale, nazionale e interna-
zionale.

Le cooperativa, inoltre, potra' fornire occasioni di lavoro in favore dei
propri soci al fine di migliorarne la qualita' della vita, elevando le loro
condizioni economiche e sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci in-
staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma
subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma ivi compresi i rap-
porti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di
svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da
un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile
2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Ammi-
nistratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei

confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi.

Art.5 (Oggetto sociale)

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali principalmente attraverso lo svolgimento delle attivita' nel settore dei servizi ed attivita' produttive e agricole, nonche' dei servizi cimiteriali.

In relazione a cio' la cooperativa puo', direttamente o indirettamente anche mediante il conferimento o l'assunzione di appalti e subappalti e/o in associazione temporanea d'impresе, gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attivita':—

- attivita' di servizio, attivita' produttive, attivita' di lavoro e facchinaggio;

- attivita' nel settore della raccolta, produzione e trasformazione di prodotti agricoli; serre per colture di piante e fiori con relativo 'vendita';

- produzione e vendita di succhi di frutta, marmellate, yogurt, frutta e ortaggi, colture di piante autoctone e non;

- produzione e vendita di olio;

- maneggio con punto di ristoro, corsi di equitazione; pensione per cani, gatti e cavalli;

- corsi di equitazione per bambini disabili, ippoterapia; fattoria didattica, lavori di giardinaggio, vendemmia, servizi presso le cantine; realizzazione e manutenzione di vigneti, uliveti e colture in genere conto proprio e per conto terzi;

- pulizie civili e industriali, disinfestazione e derattizzazione; pulizie di piazzali, sgombero della neve, manutenzioni del verde;

- commercio, realizzazione e manutenzione di articoli per l'arredo urbano e i parchi-giochi per l'infanzia; realizzazione e manutenzione di aiuole, giardini, parchi e spazi verdi, sia pubblici che privati;

- lavori in muratura;

- lavori stradali;

- lavori di impiantistica elettrica ed idraulica;

- lavori di falegnameria e fabbro;

- lavori di imbiancatura, cartellonistica stradale; piastrellista e smaltimento rifiuti;

- fornitura di servizi cimiteriali.

Nei limiti e nelle forme di legge la cooperativa puo' svolgere qualunque altra attivita' connessa a quelle sopra indicate o comunque finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, nonche' compiere tutte le operazioni imprenditoriali, contrattuali, di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria ritenute necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e comunque, sia indirettamente sia direttamente, attinenti ai medesimi; tra l'altro a mero titolo esemplificativo la cooperativa potra':

- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti o magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali;

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie

all'attività sociale;

- dare adesioni e partecipazioni ad enti e organismi economici consortili diretti a consolidare il movimento cooperativo e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;

- concedere avalli, cambiali, fidejussioni e ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dei soci, agli enti cui la cooperativa aderisce; nonché a favore di altre cooperative;

- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative, sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione o organismi ed enti idonei.

La cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione per potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è, altresì, impegnata a integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e a altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Allo stesso scopo può collaborare con aziende pubbliche e private, eseguire o far eseguire interventi produttivi in collaborazione, e per conto delle stesse.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge; esso può variare nei limiti e con le condizioni previste dall'art. 2522 c.c..

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività previste nell'oggetto sociale.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio; la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Possono essere soci persone fisiche che, attraverso la loro adesione: -
- contribuiscono economicamente alla formazione del capitale sociale;

- stabiliscono con l'impresa cooperativa un rapporto in funzione del quale, insieme agli altri soci, dispongono dei mezzi di produzione, direzione e conduzione;

- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione del pro-

cessi di sviluppo;_____

- partecipano responsabilmente al rischio di impresa._____

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:_____

A) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacita' effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attivita' della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacita' professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacita' di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacita' di iniziativa personale in campo lavorativo — in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;—

B) soci finanziatori, che partecipano all'avvio e allo sviluppo della cooperativa, ove dalla societa' siano emessi strumenti finanziari;—

C) soci volontari, persone fisiche, ai quali verra' corrisposto solo il rimborso delle spese inerenti il servizio prestato gratuitamente presso— la cooperativa._____

Allorche' cio' sia consentito dalla legge, possono essere soci cooperatori anche persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attivita' delle Cooperative sociali._____

Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate._____

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonche', coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza, con quella della Cooperativa._____

Art. 7 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potra' istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo._____

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potra' in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori._____

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali._____

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione._____

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non puo' rappresentare altri soci._____

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa._____

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale puo' recedere

in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata a momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi desidera divenire socio della cooperativa deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
- b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- d) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere, con il minimo di 50,00 euro;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni, e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione che non sussistono cause di inammissibilità o incompatibilità per l'assunzione della qualità di socio;
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 33 e 34 del presente statuto.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti, dovrà inoltre indicare nella domanda

di ammissione:_____

a.1) l'indicazione della effettiva attivita' svolta, della condizione o capacita' professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;_____

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalita' e nei termini stabiliti dai regolamenti Interni, in rapporto alle quantita' di lavoro disponibile in Cooperativa._____

Chi Intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b) c), d) ed e), dovra' inoltre indicare nella domanda di ammissione:_____

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalita' e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;_____

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute._____

Gli enti che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:_____

1) denominazione sociale e oggetto sociale, data di costituzione e di durata, numero dei soci, nonche' indirizzo di posta elettronica e numero di fax;_____

2) entita' della quota iniziale che si intende sottoscrivere;_____

3) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della cooperativa nonche' gli eventuali regolamenti interni;_____

4) dichiarazione che non sussistono cause di inammissibilita' o incompatibilita' per l'assunzione della qualita' di socio._____

Alla domanda vanno allegati copia dello statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dall'organo amministrativo della cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione._____

Il socio finanziatore deve altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella cooperativa prima del quale non e' ammesso il recesso (minimo 3 anni)._____

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la cooperativa e' quello risultante dal libro soci. Il socio e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo. _____

Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla cooperativa._____

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide l'organo amministrativo nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, con obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi agli interessati._____

L'Organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6; delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attivita' economica svolta. La delibera di ammissione e' comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo sul libro dei soci._____

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta puo' entro il termine di decadenza di

sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncii l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il nuovo socio ammesso deve versare il valore nominale della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 9, nonché il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

Art. 9 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

* al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- della quota sottoscritta;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

* ad osservare lo statuto, i regolamenti interni o le deliberazioni adottate assunte dall'assemblea o dall'organo amministrativo;

* a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente alle attività sociali in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento, approvato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti, sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e della modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e per limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio e' persona fisica;_____

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio e' diverso da persona fisica._____

Art. 11 (Recesso del socio)_____

Non e' ammesso il recesso parziale._____

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 cc.) puo' recedere dalla societa' il socio:_____

a) che non si trovi piu' in condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;_____

b) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;_____

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantita' di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;_____

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.- Il recesso dei soci persone giuridiche e' libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa._____

Il recesso dei soci volontari e' libero._____

Il socio che intenda recedere deve darne comunicazione alla societa' a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l'organo amministrativo deve provvedere all'esame della richiesta entro sessanta giorni dal suo ricevimento._____

Qualora non sussistano i presupposti per il recesso, l'organo amministrativo ne da' immediata comunicazione al richiedente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il quale puo' proporre opposizione avanti al Collegio Arbitrale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione._____

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda._____

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati._____

Art. 12 (Esclusione)_____

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'organo amministrativo puo' escludere il socio che:_____

a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attivita' di volontariato;_____

b) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e dell'organo amministrativo;_____

c) non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta;_____

d) senza preventiva autorizzazione scritta dall'organo amministrativo prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attivita' contrastanti con quelle della cooperativa;_____

e) ometta, reiteratamente di partecipare alla Iniziative dimostrando completa mancanza di Interesse alla propria permanenza nella Cooperativa, disertando le assemblee per tre volte consecutivamente;—
f) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 15 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;—
g) nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo. —

L'esclusione, e' comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento. —

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 33 e 34, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. —

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro. —

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione. —

Art. 13 (Morte di socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalita' di cui ai successivi articoli 15 e 16. —

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente, alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. —

Art. 14 (Comunicazioni ai soci)

Le deliberazioni prese dall'organo amministrativo a norma degli artt. 8, 11, 12 del presente statuto devono essere comunicate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato, il quale ha la facolta' di chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea; l'assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, nella prima convocazione successiva. —

Il mancato ricorso nel termine di cui al precedente comma comporta l'accettazione della deliberazione. —

Avverso la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al Collegio Arbitrale nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. —

Art. 15 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimo-

nio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile.

il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

-Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilit  del soci cessati)-

La Cooperativa non e' tenuta al rimborso delle quote in favore del soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto sara' devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12, lettere c), d) e f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa puo' compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Societa' risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Societa', il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Societa' gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

Art. 17 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio sociale e' formato:

a) dal capitale sociale, costituito da un numero illimitato di quote del valore minimo di 50,00 euro ciascuna e, se superiori, di un valore multiplo di tale importo, conferite dai soci.

Il capitale sociale puo' essere aumentato ai sensi del combinato disposto degli artt. 2524 e 2438 e ss. c.c.; l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione puo' essere autorizzata dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo;

b) dal fondo di riserva indivisibile, costituito dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o deceduti ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art. 15 del presente statuto;

c) dal fondo apporti in conto capitale, che e' indivisibile, costituito da

qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 18 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Società se non previa autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, salvo il diritto di recesso.

Si applica quanto disposto dall'art. 2530.

L'organo amministrativo ha la facoltà di acquistare o rimborsare quote della società, purché sussistano le condizioni e nei limiti di cui all'art. 2529 c.c.

Il Socio che non esegua in tutto o in parte il pagamento delle quote può, previa intimazione ad adempiere da parte dell'organo amministrativo, essere escluso dalla società, a norma del combinato disposto degli artt. 2531 e 2533 c.c.

TITOLO V

-BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO-

Art. 19 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'organo amministrativo, oltre a quanto previsto dall'art. 2429 bis c.c., deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche sui risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a favore delle quali la cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità.

Nella redazione della relazione al bilancio l'organo amministrativo dovrà specificatamente indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; su detti criteri dovrà specificatamente riferire il Collegio Sindacale nella relazione all'assemblea.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nessun utile puo' essere distribuito ai soci, fatta salva la possibilita' di rivalutazione delle quote sociali ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge.

L'eventuale eccedenza attiva di bilancio deve essere cosi' destinata:
a) una quota nella misura e con le modalita' previste dalla legge vigente ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

b) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

c) l'eventuale rimanenza sara' destinata al Fondo di Riserva Indivisibile.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci ne' durante l'esistenza della societa', ne' all'atto del suo scioglimento.

Art. 20 (Ristorni)

L'Organo amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, puo' appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attivita' mutualistica.

L'assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovra' essere effettuata considerando la quantita' e la qualita' degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terra' conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,

- qualifica professionale,

- compensi erogati,

- tempo di permanenza in cooperativa,

- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terra' conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'Organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di ammi-

nistrazione);

c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

a) nomina gli amministratori, previa determinazione della forma dell'organo amministrativo e, se collegiale, del loro numero;

b) nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;

c) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; può, altresì, impartire direttive di gestione all'organo amministrativo;

d) approva il bilancio di esercizio e la documentazione informativa di cui all'art. 19 del presente statuto e destina gli utili;

e) in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ritorno, nel rispetto della normativa vigente;

f) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;

g) delibera sull'eventuale responsabilità del o dei componenti dell'organo amministrativo e dei sindaci.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio; quando speciali ragioni lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio e la relativa documentazione informativa devono essere resi disponibili a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sull'approvazione o modifica dei regolamenti, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della cooperativa e sulla revoca della liquidazione medesima.

Art. 23 (Convocazione dell'Assemblea)

L'organo amministrativo può convocare l'assemblea quante volte lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria e che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito, a mezzo di raccomandata A/R, a tutti i soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. In alternativa, l'assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificatosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però op-

porsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea puo' essere convocata dall'organo amministrativo entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dai soci.

Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e' valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dello scopo sociale e dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo o sulla funzione della societa', l'assemblea per essere valida deve essere costituita, sia in prima che in seconda convocazione, da almeno i tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

In questi casi i soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recedere dalla cooperativa; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 10 giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre 20 giorni dalla data della pubblicazione della delibera.

Per l'approvazione del bilancio, che si chiude il 31 dicembre di ogni anno, e per l'elezione degli amministratori l'assemblea e' ritenuta valida, tanto in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno la meta' piu' uno dei soci.

Art. 25 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'art. 2538 del codice civile, nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'entita' della quota sottoscritta. I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

La rappresentanza in assemblea e' disciplinata dall'art. 2539 c.c.. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facolta' di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovvenitore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.

Il socio imprenditore individuale puo' farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da un altro soggetto dai medesimi designato.

La delega non puo' essere rilasciata con i nome del rappresentante in bianco.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, de-

_____vono essere conservate dalla società'.

Non possono essere mandatari ne' gli Amministratori, ne' gli impiegati della cooperativa.

L'Assemblea puo' svolgersi con intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per le votazioni si procedera' normalmente con sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e' presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, salvo che, su richiesta di almeno cinque soci, l'assemblea elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente l'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione, costui e' eletto dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina di un Segretario, che puo' essere anche un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da un Notaio.

Le votazioni possono essere sia palesi che a scrutinio segreto.

Le deliberazioni devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

All'assemblea puo' presenziare senza diritto di voto un rappresentante della lega alla quale la cooperativa e' aderente.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 27 (Amministrazione)

La Societa' e' amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composta da un numero di Consiglieri variabi-

le da numero 3 a 9 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione e' scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina, ovvero a tempo indeterminato o fino a dimissioni o revoca; gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della societa' nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli amministratori sono sempre revocabili da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383, comma tre c.c., all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Nella prima riunione il consiglio di amministrazione tra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente; puo' nominare un segretario, anche al di fuori del Consiglio.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile, ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione e' fatta a mezzo di avvisi personali, da spedirsi o recapitarsi non meno di quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, in modo che i consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi.

A parita' di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parita', prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto e' tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

La presenza alle riunioni puo' avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetti di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, in-

tervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 29 (Integrazione dell'Organo amministrativo)

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti provvedono alla sostituzione con deliberazione nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea per il rinnovo delle cariche.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; la scadenza della carica degli amministratori così nominati è quella degli amministratori sostituiti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 30 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli riservati per legge o statuto alla decisione dei soci.

Può anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Art. 31 (Rappresentanza)

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri o a terzi, determinandone poteri, mansioni e compensi; non possono costituire oggetto di delega agli amministratori le materie di cui agli artt. 2381 e 2544 c.c..

L'organo amministrativo può nominare direttori, istitori, preposti, procuratori speciali, all'uopo conferendo anche il potere di rappresentanza della società, ma solo per il compimento di determinati atti o categorie di negozi, determinandone, altresì, le attribuzioni, retribuzioni e cauzioni che riterrà opportune.

L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza legale e la firma sociale.

Essi sono, pertanto, autorizzati a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura a qualsiasi titolo rilascian-

do liberatorie e quietanze; hanno anche la facoltà di:_____

- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione;_____
- delegare i propri poteri in parte al Vice Presidente, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società'._____

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vice Presidente._____

Art. 32 (Collegio Sindacale)_____

Il collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti anche tra non soci dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge._____

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea._____

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili._____

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio._____

Il collegio sindacale, quando nominato esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge._____

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del collegio sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge._____

TITOLO VII_____

CONTROVERSIE_____

Art. 33 (Clausola arbitrale)_____

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 34, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero:_____

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;_____

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;_____

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti._____

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori._____

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci._____

L'accettazione della nomina di carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola arbitrale di cui al comma precedente._____

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione._____

Art. 34 (Arbitri e procedimento)_____

Gli arbitri sono in numero di:_____

a) uno, per le controversie di valore inferiore a € 250.000,00, ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;_____

b) tre, per le altre controversie;_____

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri e' deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione._____

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera Arbitrale e di Conciliazione della cooperazione._____

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della societa'._____

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Societa', fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma uno, D.Lgs. n.5/2003._____

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo e' impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validita' di delibere assembleari._____

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non piu' di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio._____

Nello svolgimento della procedura e' omessa ogni formalita' non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione._____

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarieta', come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale._____

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale e' disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda._____

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 (Scioglimento anticipato)

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 24, comma secondo del presente statuto, nomina uno o piu' Liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri._____

Art. 36 (Devoluzione del patrimonio finale)._____

In caso di scioglimento della Societa', l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sara' devoluto nel seguente ordine:_____

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori,

eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti; _____
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti; _____
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59. _____

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti. _____

Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. _____

E' altresì vietata: _____

- la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; _____

- la distribuzione di riserve fra i soci cooperatori. _____

L'organo amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. _____

L'intero patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e la distribuzione di dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto in conformità alla normativa della legislazione vigente ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. _____

Le cause mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono di fatto essere osservate. _____

Art. 39 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. _____

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società" cooperative, a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. _____

FIRMATO: _____

GERRI ALBERTO _____

Giovanni Posio Notaio Sigillo _____